



23 / 14

Sentenza sezione VI n.: 1805
Registro Generale n.: 27891/13
Udienza camera di consiglio 26 novembre 2013

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale

composta da:

Nicola Milo Presidente
Luigi Lanza Consigliere relatore
Anna Petruzzellis Consigliere
Pierluigi Di Stefano Consigliere
Benedetto Paternò Raddusa Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

decidendo sul ricorso proposto dalle parti civili **[REDACTED]**
[REDACTED], avverso la sentenza di non luogo a procedere ex
art.425 C.P.P. 14 marzo 2013 del G.U.P. presso il Tribunale di Bergamo, emessa
nei confronti di **[REDACTED]**, nato il giorno **[REDACTED]**.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria dell'imputato .

Udita la relazione fatta dal Consigliere **[REDACTED]**

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Aniello Roberto che ha concluso per annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. **[REDACTED]**, **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, parti civili,
ricorrono, a mezzo dei loro difensori avverso la sentenza di non luogo a procedere
ex art.425 C.P.P. 14 marzo 2013 del G.U.P. presso il Tribunale di Bergamo
emessa nei confronti di **[REDACTED]**

2. Lo [REDACTED], prosciolto per insussistenza del fatto-reato, è accusato del reato di cui all'art. 328 comma 2 c.p.,, per avere, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di [REDACTED] e responsabile del procedimento de quo, omesso di dare attuazione alla convenzione di lottizzazione nr. 88112/12805 del 6/512000, denominata [REDACTED], stipulata tra il Comune di [REDACTED] e la società costruttrice "[REDACTED], [REDACTED]" nella parte relativa all'acquisizione delle aree, censite al mappale 6555/3 del Comune di [REDACTED], destinate a parcheggio nella convenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento ai disposti del comma secondo dell'art. 328 cod. pen..

Il ricorso, dopo aver premesso che l'accusa contestata avrebbe un doppio profilo nel senso che sarebbe imputata allo [REDACTED], non solo l'omessa attuazione della convenzione urbanistica, ma anche l'omessa risposta nel termine di 30 giorni alla diffida 9 gennaio 2012 dell'avv. [REDACTED] sostiene: che, è errato l'assunto del G.U.P. per cui i [REDACTED] non avrebbero legittimazione a far valere gli obblighi derivanti dalla convenzione tra società costruttrice e Comune, ma sarebbero invece portatori di un interesse qualificato connesso alla tutela del diritto soggettivo a non subire maggiori oneri a vantaggio del Comune stesso, quale diretta conseguenza del mancato trasferimento della proprietà delle aree in questione; che alla prima diffida ad adempiere è stata data risposta dopo i rituali 30 giorni, con la conseguenza che il Comune: non ha trasferito la proprietà dei terreni pubblici; non ha dato giustificazione al proprio ritardo; non ha neppure dato risposta alle ulteriori diffide 23 aprile 2012 e 29 maggio 2012 .

2. Ritiene la Corte l'infondatezza del ricorso delle parti civili, precisando peraltro che nel capo d'imputazione risulta contestata soltanto "l'omessa attuazione alla convenzione di lottizzazione" e non invece la mancata risposta sulle ragioni del ritardo .

3. il G.U.P. nel dichiarare il non luogo a procedere nei confronti dello [REDACTED] per insussistenza del fatto-reato, ha nell'ordine e correttamente rilevato:

a) che, come indicato anche nell'esposto presentato, la vicenda denunciata ha una valenza esclusivamente civilistica, in quanto attiene ad impegni assunti dal Comune di [REDACTED], da una parte, e l'Immobiliare [REDACTED] di [REDACTED] ed i lottizzanti, dall'altra, con la convenzione stipulata davanti al Notaio [REDACTED] il 6 maggio 2000;

b) che in effetti, i denunciati lamentano che le aree destinate alle opere di urbanizzazione non siano state ancora acquistate o acquisite dal Comune di [REDACTED]; e che anche nelle missive inviate dal legale dei denunciati si fa riferimento alla mancata cessione al Comune di quelle aree;

c) che si tratta, pertanto, di eventuali inadempimenti a quegli obblighi contrattualmente assunti dalle parti di quella convenzione (tra le quali non figurano gli esponenti, che hanno acquistato un appartamento dell'edificio realizzato dalla immobiliare), la cui liceità, sotto il profilo civilistico, dovrà essere valutata in altra sede;

d) che il Comune non è rimasto del tutto inerte a fronte delle richieste inviate dai denunciati, come risulta dalla comunicazione in data 24 marzo 2012 a firma proprio del rag. [REDACTED], con la quale il legale degli interessati venne informato dell'iniziativa, assunta dal Comune, di conferire incarico ad un professionista abilitato per il collaudo delle aree ad uso pubblico, al fine di poter poi procedere all'acquisto delle stesse.

4. L'argomento del G.U.P. non è suscettibile di censura in sede di legittimità.

5. Premesso che la sentenza di non luogo a procedere ha un carattere prevalentemente processuale e non di merito, il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 C.P.P. in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa approdare ad una soluzione conforme alla prospettazione accusatoria.

In tale quadro occorre peraltro precisare:

a) che la sentenza di non luogo a procedere esprime una valutazione prognostica negativa circa l'eventuale condanna in giudizio e non un convincimento intorno ad un accertamento svolto, ai fini di una possibile condanna (Cass. pen. sez. 2, 28743/2010 Rv. 247860);

b) che soltanto una prognosi di inutilità del dibattimento, relativa alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto - e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato - può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere (Cass. pen. sez. 5, 22864/2009 Rv. 244202);

c) che l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio e che legittimano la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, devono avere caratteristiche tali di evidenza da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio stesso (cfr. in termini: Cass.Pen. sez.4, 26410/2007, Rv. 236800)

d) che il controllo della Corte di cassazione, sul vizio di motivazione della sentenza di non luogo a procedere, deve essere riferito alla prognosi sull'eventuale accertamento di responsabilità alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti dagli atti di indagine, nonché delle prove irripetibili o assunte in incidente probatorio (Cass. pen. sez. 5, 10811/2010 Rv. 246366).

Orbene, in adesione a tali regole, la motivazione che sorregge la decisione del G.U.P. per come condotta e sviluppata, si sottrae alle critiche dell'impugnazione della parte civile, considerato che la prognosi di inutilità del dibattimento è stata ampiamente e adeguatamente argomentata dal G.U.P., senza sconfinamenti valutativi ed è stata altresì contenuta nei limiti di un ragionevole e condivisibile giudizio di non ulteriore possibile integrazione, aggiustamento od approfondimento probatorio.

6. Da ultimo, osserva la Corte che, come rilevato nella memoria del difensore dell'imputato, i ricorrenti non risultano proprietari delle aree destinate a parcheggio pubblico (contrassegnate dal m.n.6555 sub 3) che dovevano essere cedute al Comune, con la conseguenza che "gli asseriti maggiori oneri", gravanti su di loro, a seguito del mancato trasferimento in proprietà delle dette aree destinate a parcheggio, risultano contrattualmente a carico esclusivo della società venditrice e, per usare l'espressione del rogito notarile, "a pieno sollievo" dei ██████████, parti acquirenti.

Da ciò l'incensurabilità logica e giuridica dell'assunto del G.U.P. secondo il quale gli eventuali inadempimenti, degli obblighi contrattualmente assunti dalle

parti della convenzione, non riguardano i [REDACTED], i quali, pur avendo acquistato un appartamento facente parte dell'edificio realizzato dalla Immobiliare, non risulterebbero proprietari delle aree oggetto di cessione, e pertanto, sarebbero carenti di titolarità in termini di interesse qualificato ad ottenere -dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio- il compimento dell'atto o l'informazione sulle ragioni del ritardo, sanzionati dal comma secondo dell'art. 428 cod. pen..

Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2013

Il consigliere estensore

Luigi Lanza



Il Presidente
Nicola Milo


